

COMUNE DI SAN VENANZO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

P.zza Roma, 22 – 05010 San Veranzo (Tr) Tel. 075-875123 Fax 075-875407 e-mail vigili@comune.sanvenanzo.tr.it

Prot. 3835

San Venanzo (Tr), lì 23.7.2016

ORDINANZA N. 19/16

IL SINDACO

Ritenuto dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

Vista la L. 21.11.2000 n. 353;

Visti gli art. 54 e 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. Umbria n. 28 del 19.11.2001;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 21.11.2000 n. 353, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, ed ai sensi dell'art. 24 comma 1, della L.R. 19.11.2001 n. 28 è vietato fino al 30.09.2016, salvo revoca della presente ordinanza, accendere i fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi e fiammiferi accessi lungo le strade, nei boschi, in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 mt.

In caso di infrazione a tale divieti, si applicano rispettivamente, le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 comma 6 della L.R. 21.11.2000 n. 353 e all'art. 48, comma 20 della L.R. 19.11.2001 n. 28;

ORDINA

- 1) Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le zone boschive si propaghino incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, dai covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile, di assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;
- 2) I proprietari ed affittuari dei terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 mt;
- 3) Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti si vanno seccando;
- 4) Divieto di bruciare le stoppie fino al 30.09.2016 salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria;

Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o per l'inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.

Ciascun Comune facente parte della gestione associata aggiorna il proprio piano di incendio di interfaccia; Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

(Marsilio Marinelli)